COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.11.2018
COM(2018) 726 final

2018/0375 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

# RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"[1]), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 dicembre 2016, la Croazia ha chiesto l'autorizzazione a derogare all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva IVA e di limitare il diritto a detrazione dell'IVA per quanto riguarda l'acquisto e il leasing di aeromobili, natanti e autovetture, compresi l'acquisto di accessori per tali beni nonché i servizi erogati ivi afferenti. Dopo numerose discussioni con la Commissione la Croazia ha modificato la sua domanda e ha presentato una nuova domanda protocollata dalla Commissione il 17 settembre 2018. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 21 settembre 2018, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Croazia. Con lettera del 24 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### • Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Attualmente i soggetti passivi in Croazia non hanno la facoltà di detrarre l'IVA relativa alle autovetture, eccetto nel caso in cui queste siano utilizzate per la formazione dei conducenti, le prove sui veicoli, i servizi di riparazione, l'attività economica di trasporto di passeggeri e merci, il trasporto di defunti, il noleggio e l'acquisto a fine di rivendita. In Croazia i contribuenti richiedono insistentemente l'abolizione di tale limitazione al diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto e sul leasing di autovetture e sulle spese ivi afferenti. La Croazia intende modificare la propria legislazione e consentire di detrarre l'IVA a monte relativa alle autovetture non esclusivamente utilizzate a fini professionali.

Allo stesso tempo la Croazia ammette che è complesso determinare in quale misura le autovetture siano utilizzate a fini privati e professionali. Essa ritiene pertanto che sarebbe opportuno applicare la percentuale fissa per la detrazione dell'IVA. Secondo la Croazia l'applicazione del limite percentuale fisso per la detrazione dell'IVA non genererà oneri e costi amministrativi supplementari per le imprese e per le amministrazioni fiscali, mentre sarà possibile detrarre l'IVA. L'introduzione della detrazione dell'IVA ridurrà l'interesse dei contribuenti ad acquisire beni e servizi connessi alle autovetture presso soggetti che effettuano un'attività non registrata.

Di conseguenza la Croazia chiede, sulla base dell'articolo 395 della direttiva IVA, di introdurre una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva IVA intesa a limitare ad una percentuale fissa il diritto a detrazione sulle autovetture.

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

La Croazia ha condotto un'analisi dell'utilizzo delle autovetture a fini professionali, da cui è emerso che l'uso professionale dovrebbe essere stimato circa fra il 40 % e il 60 %, motivo per cui la Croazia sostiene che 50 % costituisca un limite percentuale appropriato.

La limitazione del diritto a detrazione dovrebbe applicarsi all'IVA versata sull'acquisto e sul leasing di autovetture, compresi l'acquisto di tutti i beni nonché i servizi erogati ivi afferenti. La presente decisione si applica unicamente ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Non sono interessate dal limite percentuale le autovetture utilizzate per la formazione dei conducenti, le prove su veicoli, i servizi di riparazione, l'attività economica di trasporto di passeggeri e merci, il trasporto di defunti, il noleggio e l'acquisto a fine di rivendita.

La deroga dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed essere temporalmente limitata al 31 dicembre 2021 affinché sia possibile valutare se la limitazione del 50 % rifletta correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione unitamente alla domanda entro il 31 marzo 2021.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione dell'IVA in relazione alle autovetture.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione[2], tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta e prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale. In particolare, i contribuenti avranno la facoltà di detrarre il 50 % dell'IVA sulle autovetture utilizzate a fini privati e professionali senza essere ulteriormente gravati

[2] COM (2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

dalla tenuta di registri. Le autorità fiscali disporrebbero di una procedura semplificata per la riscossione dell'IVA.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

## 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Croazia e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta risponde alla domanda della Croazia che desidera modificare la propria legislazione per consentire la detrazione dell'IVA sull'utilizzo professionale delle autovetture. Poiché è complesso determinare in quale misura le autovetture siano utilizzate a fini privati e professionali, la Croazia ha chiesto di applicare il limite percentuale fisso del 50 %. La misura speciale è volta a semplificare la procedura di addebitamento dell'imposta e a contrastare l'evasione dell'IVA e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni.

La Croazia consentirà la detrazione dell'IVA finora non detraibile. La misura inciderà pertanto sul bilancio dello Stato croato. Il gettito IVA sarà ridotto di circa 400 milioni di EUR l'anno, in base ai dati del 2015, corrispondenti circa allo 0,9 % del gettito IVA totale[3].

## 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

## 5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di temporaneità, un termine automatico è fissato al 31 dicembre 2021.

Qualora ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2021, entro il 31 marzo 2021 la Croazia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprende un riesame della percentuale applicata corredata della domanda di proroga.

[3] Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale 2018, tabella 3.11, pag. 32.

2018/0375 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

## che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi ottenuti da tale persona e utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.

(2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 dicembre 2016, la Croazia ha chiesto l'autorizzazione a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione all'acquisto e al leasing di aeromobili, natanti e autovetture, compresi l'acquisto di accessori per tali beni nonché i servizi erogati ivi afferenti. Dopo numerose discussioni con la Commissione la Croazia ha presentato una domanda modificata limitata alle autovetture, protocollata dalla Commissione il 17 settembre 2018.

(3) La Commissione ha trasmesso la domanda della Croazia agli altri Stati membri con lettera del 21 settembre 2018. Con lettera del 24 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

(4) I soggetti passivi in Croazia non hanno la facoltà di detrarre l'IVA sulle autovetture parzialmente utilizzate a fini professionali. La Croazia intende modificare la propria legislazione e consentire di detrarre l'IVA a monte in relazione alle autovetture.

(5) La Croazia ritiene che la misura in cui le autovetture sono utilizzate a fini privati e professionali sia spesso difficile da determinare accuratamente e, anche laddove possibile, spesso oneroso. Essa ritiene pertanto che sarebbe opportuno applicare la percentuale fissa per la detrazione dell'IVA. Sulla base delle stime la Croazia ritiene che il limite del 50 % sia appropriato.

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(6) Secondo la Croazia l'applicazione del limite percentuale fisso per la detrazione dell'IVA non genererà oneri e costi amministrativi supplementari per le imprese e per le amministrazioni fiscali, mentre sarà possibile detrarre l'IVA. L'introduzione della detrazione dell'IVA ridurrà l'interesse dei contribuenti ad acquisire beni e servizi connessi alle autovetture presso soggetti che effettuano un'attività non registrata.

(7) Di conseguenza la Croazia ha chiesto, sulla base dell'articolo 395 della direttiva IVA, di introdurre una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE intesa a limitare ad una percentuale fissa il diritto a detrazione sulle autovetture.

(8) La limitazione del diritto alla detrazione dovrebbe applicarsi all'IVA versata sull'acquisto e sul leasing di autovetture, compresi l'acquisto di tutti i beni e i servizi erogati ivi afferenti. La presente decisione si applica unicamente ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

(9) La misura speciale è volta a semplificare la procedura di addebitamento dell'imposta e contrastare l'evasione dell'IVA consentendo nel contempo la detrazione dell'IVA su autovetture parzialmente utilizzate a fini professionali. Considerato l'impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni, è opportuno concedere la misura speciale.

(10) La misura speciale dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed essere temporalmente limitata al 31 dicembre 2021 affinché sia possibile valutare se la limitazione del 50 % rifletta correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato.

(11) Qualora la Croazia ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2021, è opportuno che presenti una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2021, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(12) La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

*Articolo 3*

Le spese di cui all'articolo 1 coprono l'acquisto e il leasing di autovetture, compreso l'acquisto di tutti i beni e i servizi ivi afferenti.

*Articolo 4*

La presente decisione si applica unicamente ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

*Articolo 5*

Gli articoli 1 e 2 non si applicano:

– a) ai veicoli usati per la formazione dei conducenti, le prove su veicoli, i servizi di riparazione, l'attività economica di trasporto di passeggeri e merci, il trasporto di defunti, il noleggio;

– b) ai veicoli acquistati a fine di rivendita.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

*Articolo 7*

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il presidente*